



COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediالي.me.it

www.comune.ali.me.it

Prot. n. 7151 del 06/11/2020

ORDINANZA SINDACALE N. 24 DEL 06/11/2020

Oggetto: DPCM 3 novembre 2020: contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base delle misure differenziate tra le Regioni.

IL SINDACO

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (G.U. n. 125 del 16.05.2020);

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

CONSIDERATO CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID -19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e in data 11 marzo 2020 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO CHE l'evoluzione dell'emergenza sanitaria nazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica;

DATO ATTO di dover prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per la salvaguardia della salute della popolazione;

RAVVISATA l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza e, ove occorra, ad integrazione delle disposizioni sopra citate ed in stretta aderenza rispetto ai fini da queste perseguite;

PRESO ATTO, pertanto, che lo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente diffusivo, ha imposto sull'intero territorio nazionale e regionale l'adozione di misure straordinarie, urgenti ed emergenziali per contenere la diffusione e prevenire con ogni mezzo il diffondersi del contagio;

RILEVATO, altresì, che negli ultimi giorni il numero dei contagiati è in netta ripresa sia a livello nazionale, ma soprattutto a livello regionale e provinciale e questo induce ad adottare le maggiori precauzioni e misure possibili per evitare l'ulteriore diffusione del virus tra la popolazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,

dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05861) (GU Serie Generale n.265 del 25-10-2020);

VISTA la nota Circolare n. 32850 del 12/10/2020 del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute ad oggetto “*COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena*”;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020, con il quale sono state sostituite le misure di cui al precedente decreto succitato, e vevoli, in atto sino al 3 dicembre 2020;

VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sicilia “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;

RILEVATO CHE con la riapertura delle scuole pubbliche e private gli afflussi di persone (studenti, genitori, insegnanti, personale ATA e altri) in prossimità dei vari istituti sono molto consistenti, soprattutto negli orari di entrata e uscita degli studenti, e pertanto si rende necessario prescrivere l’obbligo di mascherina o di altro dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando si è in prossimità di scuole e in tutte le aree pertinenziali ad esse, compresi i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico;

TENUTO CONTO CHE nel Comune di Ali sono presenti strutture pubbliche dove è più facile l’assembramento di persone e il rischio di contagio tra le stesse;

DATO ATTO CHE l’art. 1 comma 9 del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 (convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74) prevede che “Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;

RITENUTO CHE si rende necessario predisporre un provvedimento volto a regolamentare il consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al fine di evitare assembramenti soprattutto da parte di giovani che si riuniscono in spazi pubblici aperti a diverse ore del giorno;

CONSIDERATO CHE vi è la necessità di ridurre le occasioni di assembramento all’interno della casa comunale;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito;

CONSIDERATO CHE il Sindaco in qualità di Rappresentante della comunità locale ha il potere di adottare Ordinanze Contingibili ed Urgenti ai sensi delle norme di cui all’Art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa, le seguenti disposizioni:

- 1) è obbligatorio sull’intero territorio comunale l’uso della mascherina e rispettare in ogni circostanza la distanza interpersonale di almeno un metro (salvo tra persone conviventi);
- 2) è vietato ogni tipo di assembramento tra non conviventi;
- 3) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, salvo che per gli spostamenti motivati e comprovate esigenze: motivi di lavoro, di salute e di urgenza, da giustificare sempre con il **modulo di autocertificazione**;
- 4) è consentito il trasporto pubblico scolastico all’interno del territorio comunale senza limitazioni sul numero di passeggeri ma con l’obbligo dell’uso della mascherina per tutti i passeggeri di età superiore a 6 anni e con l’obbligo che venga verificata la temperatura corporea alla salita sul mezzo di trasporto;

- 5) in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (quali, a mero titolo esemplificativo, parcheggi, piazzali antistanti gli ingressi, marciapiedi dinanzi a entrata/uscita), nonché in tutti i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico è fatto obbligo a tutti i cittadini di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nelle fasi di entrata e di uscita, fatto salvo per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale ovvero per i soggetti che interagiscono con i predetti;
- 6) è consentito l'accesso alle attrezzature per il gioco dei bambini nelle aree pubbliche o aperte al pubblico con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- è obbligatorio l'uso della mascherina da parte dei genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dei bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età;
 - è consigliabile avere con sé una soluzione idroalcolica personale per l'igiene delle mani. L'adulto accompagnatore avrà cura di igienizzare o far igienizzare le mani del minore sia prima che dopo l'utilizzo delle attrezzature gioco;
 - è consentito l'utilizzo di ogni singola attrezzatura gioco per un massimo di due bambini alla volta e, nel caso in cui il minore necessiti dell'accompagnamento, sarà consentito l'accesso ad un solo accompagnatore per minore;
 - deve essere rispettata in ogni circostanza la distanza interpersonale di almeno un metro (salvo tra persone conviventi), evitando assolutamente qualsiasi assembramento;
 - si ricorda che l'accompagnatore ha anche la responsabilità della valutazione dello stato di salute proprio e del minore (automonitoraggio condizioni di salute);
 - prevedere l'installazione di apposita segnaletica informativa per le misure di prevenzione da adottare per il corretto utilizzo delle "aree gioco per bambini";
- 7) la chiusura al pubblico degli uffici municipali fino a nuove disposizioni. Il ricevimento al pubblico è consentito previa prenotazione con l'ufficio competente nei giorni ed orari concordati con i funzionari. Le prenotazioni si effettuano telefonicamente al numero 0942/700301;
- 8) la chiusura delle scuole di Ali, di ogni ordine e grado, nei giorni di Lunedì 09/10/2020 e Martedì 10/11/2020, al fine di provvedere alla sanificazione e successiva pulizia del plesso scolastico "Papa Giovanni XXIII";
- 9) alla Ditta "OMEGA SERVIZI" di Agata Savoca di effettuare la sanificazione in data 09/11/2020 presso il plesso scolastico "Papa Giovanni XXIII" sito in località Santa Caterina, in Ali (ME);
- 10) la chiusura dell'Impianto Sportivo Comunale di c.da Conche (campo di calcetto e campo di tennis/pallavolo);
- 11) tutti gli individui che si trovano sul territorio di questo Comune che sono transitati, nei quattordici giorni antecedenti, e hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori elencati in allegato al DPCM del 03/11/2020 e sostato o soggiornato in zone rosse, sono obbligati a comunicare tale circostanza all'Ufficio Servizi Sociali/Sanità di questo Comune e all'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ai fini dell'adozione da parte della predetta Autorità Sanitaria di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare e fiduciaria con sorveglianza attiva;

La presente Ordinanza, ad esclusione dei punti 8 e 9, produce i suoi effetti fino a nuove e successive disposizioni.

RACCOMANDA

1. Ai proprietari e/o gestori di esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande di rispettare rigorosamente le disposizioni nazionali e regionali concernenti le misure di prevenzione dei contagi.
2. Ai proprietari e/o gestori di esercizi di ristoro, pizzerie e bar di rispettare rigorosamente le disposizioni nazionali e regionali concernenti le misure di prevenzione dei contagi, quale la chiusura totale al pubblico e limitandosi alla solo attività (fino alle ore 22:00) di consegna a domicilio e servizio da asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.
1. A tutti i cittadini, la limitazione delle uscite giornaliere individuali dalla propria abitazione a quelle finalizzate al raggiungimento del luogo di lavoro e relativo rientro, nonché allo svolgimento delle attività consentite ove necessario. Ad eccezione di minori e persone non autosufficienti, è altresì raccomandato che l'uscita dalla propria abitazione per l'approvvigionamento di generi alimentari, di prima necessità, di farmaci e di altri prodotti sanitari avvenga a titolo individuale e non collettivo.

AVVERTE

Che in caso di inosservanza della presente Ordinanza si applicano le sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale.

È fatto obbligo agli Agenti di Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine operanti sul territorio comunale ed a chiunque altro spetti di fare osservare il presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere, entro i termini previsti, al Tribunale Amministrativo sezione di Catania (TAR) o in alternativa è concesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza:

- Al Comando di Polizia Municipale di questo Ente;
- Alla Prefettura di Messina;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Ali Terme;
- All'Assessorato Regionale della Salute;
- All'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina – Dipartimento di Prevenzione;
- Alla Città Metropolitana di Messina;
- all'Ufficio Pubblicazioni Albo Pretorio on-line del Comune di Ali;
- all'Ufficio Segreteria, Personale e Servizi Sociali/Sanità per gli atti consequenziali;
- Alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Ali Terme;
- trasmettere alla ditta OMEGA SERVICE e di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla quantificazione della spesa e relativo impegno.

Dalla Residenza Municipale, lì 06/11/2020

IL SINDACO

Dott. Ing. Natale Rao



Natale Rao